

PREFAZIONE

La presente tesi di laurea è stata sviluppata con l'obiettivo di analizzare lo sviluppo dei fenomeni di criminalità transnazionale, evolutisi a seguito della soppressione delle frontiere interne dell'Unione europea, successivamente sono stati osservati gli strumenti di contrasto offerti dalle istituzioni europee nel corso degli anni in ottica collettiva e, ancora, nel particolare dallo Stato italiano, oltreché in senso bilaterale tra l'Italia e altre realtà statali, al fine di una più efficace cooperazione in ambito giudiziario, con strumenti creati ad hoc.

Al fine di approfondire accuratamente il tema è stata focalizzata l'attenzione sul Mandato d'Arresto Europeo, indicato con l'acronimo di M.A.E., istituito dalla Decisione-Quadro del Consiglio europeo del 13 giugno 2002 (2002/584/GAI), recepito dall'ordinamento italiano con la Legge del 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri).

Questo elaborato approfondisce un interesse basato, principalmente, su tre domande: cosa accade se un reato viene realizzato da organizzazioni criminali internazionali con più centri operativi distribuiti nel territorio geografico dell'Unione? Come si comportano le autorità inquirenti quando lo stesso piano criminoso viene messo in atto con azioni frammentate in più Stati membri? Infine, quali sono le conseguenze pratiche e procedurali dello jus punendi in caso di reato transnazionale?

Per realizzare una profonda e chiara analisi del fenomeno si è ritenuto opportuno suddividere l'elaborato in cinque parti, quindi nella prima sono state esposte le rilevanze che la dottrina e la letteratura rinvencono circa i crimini transnazionali e le organizzazioni che li mettono in atto.

Nella seconda parte sono state esaminate le basi storiche su cui si fonda il fenomeno del trasferimento di persone da un'entità statale all'altra

a seguito della commissione di un reato e la conseguente ricerca per l'inflizione di pene disposte dall'autorità giudiziaria o il completamento di azioni penali.

Con la terza parte si è guardato al mandato d'arresto europeo attraverso una "lente d'ingrandimento" analitica, sono state quindi osservate le due diverse procedure dell'istituto, attiva e passiva, così come sono stati evidenziate le differenze con la precedente procedura estradizionale, tuttora attiva con i Paesi esterni all'Unione europea.

Nella quarta sono stati esposti i principî interni e internazionali alla base dell'istituto e le fonti normative cui si fa riferimento anche indirettamente, provenienti dall'ordinamento italiano o dalle istituzioni sovranazionali.

Nel quinto e ultimo capitolo sono stati presi in considerazione i limiti del mandato d'arresto relativamente ai casi concreti dei crimini transnazionali e della protezione della vittima del reato, oltre che le proposte di miglioramento dell'istituto alla luce delle nuove sfide che si trova, e troverà, ad affrontare l'Unione europea nel campo della giustizia penale.

CAPITOLO 1 – TRANSNAZIONALITÀ DEI REATI

1.1 Il fenomeno della criminalità internazionale

I mutamenti sociali degli ultimi decenni hanno comportato una serie di conseguenze anche per le organizzazioni criminali, che hanno finalizzato i propri interessi in tutti quei traffici che hanno una dimensione sovranazionale, dai quali stanno ricavando cospicui guadagni illeciti.

In tale contesto, la criminalità organizzata sta adeguando le sue strutture per operare all'interno di realtà diverse da quelle di origine, evolvendosi. Nel XXI secolo, infatti, le associazioni criminose, per compiere le proprie attività in via permanente su territori diversi, devono interagire con i gruppi delinquenti locali e adottare procedure in grado di integrarsi con questi ultimi. A tal fine occorrono contatti preliminari, scambio di esperienze e di *modi operandi* tra consorterie autoctone e alloctone, individuazione di reciproci interessi illeciti e capacità relazionali.

L'espansione di attività malavitose a livello transnazionale, inoltre, è agevolata dall'impiego di sofisticati mezzi informatici e telematici, tanto da configurare uno scenario criminale del tutto innovativo e in continua evoluzione, denominato attualmente con il termine onnicomprensivo "cybercrime".

In tale quadro sociale, di conseguenza, la comunità internazionale ha indirizzato notevoli sforzi verso forme di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale sempre più estese, sviluppando collaborazione e interscambio di *know-how*, allo scopo di avversare la nuova minaccia criminale in un contesto integrato, con obiettivi e azioni comuni.

Da parte sua, la globalizzazione ha dispiegato i propri effetti affermandosi su tutti gli ambiti della società contemporanea e in ogni territorio del pianeta. Pur essendo evidenti i vantaggi che questa porta sul piano dello scambio interpersonale e dell'accesso alle risorse un tempo considerate impraticabili ai più, non si può non osservare questa portata deviante sfruttabile da organizzazioni che nei loro intenti fruiscono, al pari

di ogni altro soggetto, della circolazione globale e libera di persone e merci, così come di denaro e informazioni. A tal proposito il Segretario generale della Nazioni Unite, Kofi Atta Annan, ha osservato come «gli stessi mezzi tecnologici che sostengono la globalizzazione e l'espansione transnazionale della società civile, forniscono l'infrastruttura per l'espansione di una rete globale di “società incivile” – criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi»¹.

La prospettiva economica del mondo occidentale pone al centro di varie indagini scientifiche il riconoscimento di un mercato globale della produzione e del capitale che non è valutabile secondo tradizionali parametri di studio della sociologia generale e della sociologia del lavoro; viene fatto notare, da celebri commentatori di tali discipline, come la criminalità organizzata transnazionale si avvalga di tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione. La criminalità organizzata transnazionale rappresenta, quindi, una grave minaccia ai sistemi economici e finanziari di tutti gli Stati e, di conseguenza, deve essere contrastata a livello internazionale e in maniera integrata, affinché il processo di globalizzazione possa procedere tranquillamente², in quanto, la disamina delle principali questioni che agitano il dibattito sulla globalizzazione del crimine e sugli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale nei Paesi occidentali non è un'operazione che può essere risolta con un approccio esclusivamente nazionalista³.

A livello europeo, queste organizzazioni hanno costruito basi operative, siano esse fisiche o virtuali, e appendici interconnesse in più

¹ Espressione ricavata dalla prima parte del DDL - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e Protocolli delle N.U. contro il crimine organizzato transnazionale.

² M. Pavone, *La definizione del crimine transnazionale*, in «Altalex», 16 maggio 2006, consultabile su: <https://www.altalex.com/documents/news/2014/03/08/la-definizione-del-crimine-transnazionale>, u.c. 2 settembre 2020.

³ Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, *Digesto di casi di criminalità organizzata. Raccolta commentata di casi e lezioni apprese*, New York, 2012, in «UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime», trad. it. non uff., consultabile su https://www.unodc.org/documents/organized-crime/ItalianDigest_Final291012.pdf, u.c. 22 agosto 2020.

Paesi membri dell'Unione europea, sfruttando spesso le differenze di legislazione o la minore efficienza delle strutture di contrasto⁴; di conseguenza, l'azione di contrasto da parte degli Stati membri si è incentrata sul definire, innanzitutto, il concetto di criminalità organizzata transnazionale, per poter poi elaborare modelli di individuazione e incriminazione più efficaci, emancipandosi da concezioni autoctone di lotta alla criminalità e inserendosi all'interno di un contesto di relazioni concordate o, come accade all'interno dell'Unione europea⁵.

I campi d'azione di queste organizzazioni sono estremamente variegati, si collocano in un *continuum* di fattispecie criminose che partono dal più "classico" contrabbando, alle più moderne interferenze nell'edilizia, dal più tangibile traffico di droga, alla più sofisticatamente pianificata frode al bilancio degli Stati e dell'Unione; come autorevole dottrina economica afferma, infatti, «economia e criminalità sono due fenomeni distinti che, tuttavia, spesso si intersecano nella storia dell'umanità»⁶ La risposta tradizionale dei singoli Stati si è, quindi, rivelata inefficace, non tanto nella direzione della constatazione degli eventi anomali, quanto piuttosto, nella lotta preventiva e in una proficua attività volta all'incriminazione dei colpevoli.

Si consideri, inoltre, che la globalizzazione dei processi economici che ha caratterizzato lo sviluppo della società occidentale negli ultimi decenni è il frutto dell'affermazione di un'ideologia del mercato mondiale che si fonda sull'abbattimento delle frontiere e sulla cancellazione degli spazi geografici nazionali⁷. Questo mercato globale non può che implicare la fuga dal controllo della sovranità nazionale esercitato dagli Stati, in ragione del fatto che la libertà commerciale impone l'assenza di controlli

⁴ A. Laudati, *I delitti transnazionali. Nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all'interno dell'Unione Europea*, in *Dir. pen. e proc. pen.*, 2006, pp. 401-02.

⁵ T. De Rose, *La criminalità organizzata fra prevenzione e repressione*, in *Riv. pen. econ.*, 1993, pp.460-461.

⁶ B. Amoroso, *Economia e criminalità*, in M.A. Pirrone, S. Vaccaro (a cura di), *I crimini della globalizzazione*, Asterios, Trieste, 2002.

⁷ A. Centonze, *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 1.

politici e doganali o, comunque, ne comporta la riduzione all'interno di spazi istituzionali assolutamente marginali, essendo evidente che le leggi dell'economia globale non possano conciliarsi con la presenza di apparati statuali forti ed economicamente pervasivi⁸; ciò comporta un arretramento dell'*imperium* dei singoli Stati, con una distensione del potere economico dai vincoli e dalle restrizioni imposti dalle forze di governo nazionali.

A livello continentale una “spinta” alla crescita dell'inerenza delle organizzazioni criminali transnazionali è venuta, paradossalmente, proprio dalle istituzioni politiche della Comunità europea, ove, a cavallo tra il XX e il XXI, un evento di assoluto valore sociale si è trasformato, come è spesso accaduto, in un'agevolazione per le organizzazione transfrontaliere: gli Accordi di Schengen (in seguito meglio analizzati) i cui principali obiettivi erano la creazione di un mercato unico europeo e l'eliminazione delle frontiere interne. Ciò, di conseguenza, ha creato terreno fertile per le organizzazioni criminali transnazionali, che hanno potuto sfruttare l'abolizione dei controlli sulle persona in occasione dell'attraversamento delle frontiere interne della cosiddetta Area Schengen.

1.2 Le caratteristiche delle organizzazioni criminali transnazionali

La presenza della criminalità organizzata transnazionale è un fenomeno che si presenta con caratteristiche originali rispetto alla più tradizionale dottrina dei sistemi penali nazionali, storicamente concentrati sui comportamenti illeciti di tipo individuale, al punto da ritenere le fattispecie associative una deviazione dai modelli di tipizzazione del reato giustificabile solo in una prospettiva emergenziale⁹.

Negli anni, le organizzazioni criminali, per poter operare nel nuovo contesto globale, hanno dovuto plasmare la propria natura interna e i rapporti con l'esterno; questi – seppur con modelli organizzativi, affiliativi e strategici più disparati – presentano degli elementi strutturali ricorrenti

⁸ *Ibidem*, p. 2.

⁹ *Ibidem*, p. 45.

quali: la natura associativa, l'organizzazione gerarchica, l'ambito internazionale di operatività, la suddivisione in "gruppi" più o meno indipendenti, la circolazione di ingenti capitali per il finanziamento reciproco dei gruppi, la forza intimidatrice, la connivenza e la corruzione delle autorità politiche e/o della società civile, costituendo negli anni l'oggetto di studio prioritario nel quadro delle scienze di diritto penale¹⁰, arrecando una nuova sfida rispetto al tipico concetto di criminalità individuale, considerata «un residuo folkloristico», lasciando spazio di operatività alla criminalità di tipo consortile, che «è entrata prepotentemente nel mondo criminale»¹¹. La natura distintiva, appena enunciata, dei gruppi criminali transnazionali, presenta delle caratteristiche peculiari quali la flessibilità e l'alto livello di organizzazione, che complica il lavoro delle autorità inquirenti e di tutti quegli organi e istituzioni che cercano di prevenire e contrastare le attività criminali.

I criminali, ovviamente, tendono a massimizzare le opportunità offerte nei mercati nazionali o internazionali e a minimizzare il rischio di essere identificati, arrestati e condannati e avere sequestrati i proventi delle loro attività criminali. Unanime è la convinzione che il futuro terreno di scontro tra le agenzie di controllo e il crimine organizzato sarà sempre più costituito dal mondo delle informazioni. Altrettanto importanti sono quindi quelle tecnologie che permettono di confrontarsi alla pari con le organizzazioni criminali operanti in contesti transnazionali. Considerando che la criminalità organizzata si è oramai affermata in una dimensione transnazionale, si comprende come sia necessario che la lotta per contrastare questo fenomeno assuma lo stesso carattere; ciò impone, *in primis*, maggiore circolazione delle informazioni e di cooperazione tra le autorità investigative dei singoli Paesi. L'elemento che contribuisce a differenziare

¹⁰ G. Pavone, *Criminalità transfrontaliera e meccanismi internazionali di contrasto*, in «Altalex», 3 gennaio 2008, consultabile su: <https://www.altalex.com/documents/news/2014/03/08/criminalita-transfrontaliera-e-mecanismi-internazionali-di-contrasto>, u.c. 3 agosto 2020.

¹¹ L. Violante, *Non è la piovra. Dodici tesi sulle mafie italiane*, Einaudi, Torino, 1994, p. 4.

la criminalità transnazionale da quella nazionale risiede proprio nel fatto che la prima viola le leggi penali di più giurisdizioni, mentre la seconda si limita a infrangere la legislazione penale di un singolo Stato¹².

Quindi, la lotta alla criminalità organizzata transnazionale costituisce una delle priorità dell'Unione europea, lo conferma il contenuto della Conclusione n. 45 del Consiglio europeo di Tampere (analizzato in seguito), ove si afferma che «il Consiglio europeo è profondamente impegnato a rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e transnazionale. L'elevato livello di sicurezza dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia presuppone un approccio efficace e globale nella lotta contro qualsiasi forma di criminalità».

In questo contesto sistemico, le scelte compiute dai Capi di Stato e di Governo, nell'ambito del Consiglio di Tampere, si sono rivelate lungimiranti, puntando all'affermazione di quel processo di ravvicinamento normativo dei sistemi penali degli Stati membri dell'Unione europea in funzione del potenziamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, che porterà alla definizione di dettagliati atti giuridici di stimolo per gli Stati membri, le decisioni quadro¹³. Questi strumenti normativi possono essere utilizzati dal Consiglio europeo allo scopo di intensificare l'attività comunitaria in materia di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, attività tendente a rafforzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e di polizia dell'Unione europea, verso cui si osserva: «La delineazione di una strategia seria ed efficace di contrasto della criminalità internazionale e, soprattutto, “transnazionale”, all'interno di una comunità “globale” sempre più segnata da un nuovo *modus operandi* dei sodalizi criminali, presuppone e richiede, quanto meno, un duplice sforzo di diretta cooperazione tra le diverse autorità competenti e

¹² M. Pavone, *cit.*

¹³ Questi possono essere adottati dal Consiglio dell'Unione europea per il perseguimento della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Le decisioni-quadro sono volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri. Per un approfondimento si invita a consultare il sito ufficiale dell'Unione europea, all'indirizzo: https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_it, u.c. 4 settembre 2020.

di efficace coordinamento delle indagini e delle azioni penale a livello internazionale, senza peraltro trascurare l'esigenza di una progressiva armonizzazione delle normative, al fine di evitare che la marcata criminalizzazione di taluni comportamenti, ovvero la non piena coincidenza delle scelte sanzionatorie in determinati sistemi nazionali, impediscano o rendano più difficoltosa la collaborazione internazionale tra le autorità giudiziarie»¹⁴.

Per tali ragioni, si rendono evidenti, le esigenze di sistematizzazione delle problematiche e delle tecniche di prevenzione e di repressione dei fenomeni di criminalità organizzata, innanzitutto, per ciò che riguarda «il rapporto, il coordinamento e l'omogenizzazione con i sistemi culturali e istituzionali degli altri Paesi»¹⁵. Ciò nondimeno, questo percorso analitico è stato fortemente agevolato dalla discussione avvenuta tra il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e che portò alla firma nella Convenzione di Palermo nel dicembre 2000, ratificata in Italia con la legge 16 marzo 2006, n. 146.

La Commissione parlamentare preposta alla redazione della legge di ratifica della Convenzione di Palermo svolse un ruolo di primo piano, sottolineando che per l'Italia, l'assimilazione del documento rappresentava un momento indispensabile di confronto e di crescita istituzionale nella lotta al crimine organizzato transnazionale. Ma è anche vero l'inverso, in quanto numerose previsioni contenute nel testo definitivo della Convenzione risentono del contributo di riflessione scientifica apportata dalla dottrina penale italiana degli anni Ottanta e Novanta, come dimostrato dalle soluzioni adottate nel testo convenzionale in relazione ad alcune tematiche più importanti, tra le quali: la penalizzazione delle condotte di riciclaggio dei proventi di reato, disciplinata dagli artt. 7 e 8; la confisca e il sequestro dei proventi da reato, *ex artt.* 12, 13 e 14; la protezione dei testimoni di

¹⁴ G. De Amicis, *Cooperazione giudiziaria e criminalità transnazionale: l'esigenza del coordinamento investigativo*, in *Giur. Med.*, 2003, 12, p. 2660.

¹⁵ S. Aleo, in A. Centonze, *op. cit.*, p. XV.

giustizia e la tutela delle vittime dei reati, previste dagli artt. 24 e 25 della Convenzione.

Il panorama delle organizzazioni criminali internazionali, nel concreto, comprende una molteplicità di gruppi, ognuno dei quali ha adattato la propria natura all'*humus* politico-territoriale di insediamento e alle strategie di attività svolta. Le organizzazioni criminali, se caratterizzate per la loro vocazione territoriale transnazionale, debbono essere analizzate ponendo al centro di questo percorso d'indagine la dimensione organizzativa effettiva e le dinamiche sistemiche che connotano le relazioni funzionali tra le varie componenti della consorceria che di volta in volta si prendono in considerazione. Quindi, l'analisi della dimensione organizzativa e delle dinamiche relative ai comportamenti interni all'organizzazione non può prescindere dalla valutazione della struttura associativa utilizzata dal consesso che si analizza, dalle relazioni funzionali esistenti tra i suoi consociati e le varie articolazioni strutturali del gruppo, dalla verifica degli scopi perseguiti dall'associazione¹⁶.

Ne consegue che, il percorso processuale che conduce a una verifica del modello organizzativo della singola consorceria criminale finisce per mettere irrimediabilmente in crisi il modello causale classico, che non riesce a fornire all'interprete una definizione della responsabilità penale in sintonia con le effettive dinamiche dei comportamenti che si volevano analizzare. Quel che, infatti, assume rilievo ai fini della formulazione del giudizio sulla rilevanza penale della condotta associativa è che tale apporto sia frutto di una strategia di controllo di un mercato criminale, direttamente o indirettamente, riconducibile alla sfera di operatività della consorceria transnazionale esaminata¹⁷. L'organizzazione interna di tali gruppi transnazionali si limita a seguire, attraverso appositi emissari, tutte le fasi attraverso le quali si realizza il prezzo di un illecito arricchimento portato avanti nel mercato criminale controllato dalla consorceria nei territori di più

¹⁶ S. Aleo, *Causalità, complessità e funzione penale*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 136.

¹⁷ A. Centonze, *op. cit.*, pp. 107-108.

Stati e con la collaborazione di una pluralità di individui e una pluralità di condotte delittuose, funzionalmente collegate, che non possono essere considerate isolatamente.

È utile, a questo punto, riprendere la Convenzione di Palermo del 2000, il quale si prefigge, secondo quanto esplicitato dall'art. 1, l'obiettivo di «promuovere la cooperazione [tra gli Stati] per prevenire e combattere più efficacemente la criminalità transnazionale organizzata». Al successivo art. 2 viene definita la «terminologia» usata all'interno della «Convenzione:

- a)* “Gruppo criminale organizzato” indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;
- b)* “Reato grave” indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata;
- c)* “Gruppo strutturato” indica un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
- d)* “Beni” indicano ogni tipo di averi, corporali o incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali averi;
- e)* “Provento del reato” indica qualunque bene derivato o ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;
- f)* “Congelamento o sequestro” indicano l'interdizione temporanea del trasferimento, della conversione, cessione o

movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente;

- g) “Confisca”, che include – laddove applicabile – l’ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente;
- h) “Reato presupposto” indica qualunque reato a seguito del quale è generato un profitto passibile di divenire l’oggetto di un reato di cui all’art. 6 della presente Convenzione;
- i) “Consegna sorvegliata” indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;
- j) “Organizzazione di integrazione economica regionale” indica una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a “Stati Parte” nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.».

Infine, prima di approfondire l’art. 3 della Convenzione è necessario compiere un’analisi comparata della previsione di cui all’art. 416-*bis* comma 3 del Codice penale, “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”, che si materializzano: «quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per

acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche», l'articolo costituisce, nell'ordinamento italiano, il modello normativo di riferimento in relazione alla nozione di gruppo criminale organizzato. L'art. 3 della legge di ratifica, dall'altra parte, presuppone ma non disciplina la nozione di gruppo criminale organizzato, che non è espressamente riconducibile ad alcuna fattispecie del sistema penale italiano, non avendo il legislatore ritenuto di dover aggiungere una nuova figura associativa a quelle già esistenti. Tutto questo costringe l'interprete a confrontarsi con il modello normativo prefigurato dall'art. 416-bis c.p., che costituisce il punto di riferimento indispensabile per ogni analisi sui fenomeni criminali associativi in Italia¹⁸.

Dall'art. 3 c. 1 della Convenzione di Palermo, per l'appunto, si evince l'ambito di applicazione con riferimento alle trasgressioni in termini qualitativi, cioè quando sono stabilite nel testo convenzionale – tra queste, la partecipazione a un gruppo criminale organizzato, il riciclaggio, la corruzione e l'intralcio alla giustizia – e in termini quantitativi, in base alla misura della pena, precisamente quando questa è nel massimo non inferiore a quattro anni, con la previsione che queste abbiano natura transnazionale e che vedano implicato un gruppo criminale organizzato.

Al comma 2 dello stesso articolo viene ulteriormente precisato che «un reato è di natura transnazionale se: *a*) è commesso in più di uno Stato; *b*) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; *c*) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o *d*) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato».

Di conseguenza, dall'istituzione dell'art. 3 della Convenzione, non è più possibile prefigurare un reato transnazionale se non ipotizzando l'esistenza di una più vasta e articolata realtà delinquenziale, verso la quale l'organizzazione criminale costituisce il vertice decisionale, in grado di

¹⁸ A. Centonze, *op. cit.*, p. 249.

rappresentare gli interessi di una moltitudine di soggetti che si accordano tra loro nei territori di più Stati allo scopo di perseguire l'obiettivo di controllare e regolamentare, un determinato mercato illecito, dando vita a un vero e proprio sistema criminale¹⁹.

Si noti che l'obiettivo di realizzare un sistema di esecuzione indiretta nella lotta al crimine organizzato transnazionale, posto a sostegno delle scelte di politica criminale suggerite dall'art. 1 della Convenzione di Palermo, trae il proprio fondamento dal convincimento che tali scopi programmatici siano comuni a tutti gli Stati che si riconoscono nei principi fondamentali dalla comunità internazionale, tra i quali la repressione delle forme di criminalità, sopranazionale o multinazionale, costituisce un obiettivo irrinunciabile. Questa è un'esigenza indispensabile della comunità internazionale affermatasi con la nascita degli Stati nazionali, che deve farsi risalire alle elaborazioni di Hugo Grotius, il quale nel 1624 coniò la celebre formula «*aut dedere aut punire*», con cui si mirava ad affermare il principio secondo cui tutti gli Stati hanno l'interesse a perseguire le forme di criminalità più efferate e devono collaborare tra loro allo scopo di impedire che le barriere geografiche possano costituire un ostacolo al perseguimento degli autori di tali gravi reati²⁰.

L'esigenza di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata all'interno del territorio europeo ha origini remote, difatti, «la molteplicità degli accordi e delle risoluzioni prese nell'ambito della Comunità europea o del Consiglio d'Europa, provano che la cooperazione giudiziaria in materia penale è diventata un oggetto di discussione cardine a livello europeo dalla metà degli anni Settanta»²¹, quando cominciò a farsi strada l'idea di uno spazio giuridico comunitario.

L'opinione più affermata fa risalire al 1977 la primordiale utilizzazione dell'espressione *espace judiciaire européen*, da parte

¹⁹ *Ibidem*, p. 56.

²⁰ Vedasi: H. Grotius, *De jure belli ac pacis*, trad. it., in *Ind. Pen.*, 1996, pp. 523 ss.

²¹ V. Ranaldi, *Cooperazione giudiziaria in materia penale. Il mandato di arresto europeo nella giurisprudenza italiana*, Aracne, Roma, 2013, p. 42.